



48372-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Aldo Aceto
Luca Semeraro
Alessandro Maria Andronio - Relatore -
Maria Cristina Amoroso

ACR
Sent. n. sez. 1457
UP - 22/09/2022
R.G.N. 9646/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) lato a F (omissis)

avverso la sentenza del 15/09/2021 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con
rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso;
udito il difensore, avv. (omissis)

In caso di diffusione del
provvedimento di cui è oggetto
omissioni, è vietata la
gli elementi di cui costituisce
a pena di reclusione da 62
della legge n. 30 del 28/2/1988.
Il presente provvedimento
è stato redatto e sottoscritto
in data 22/09/2022
X imposto dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 settembre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermando la pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli il 25 febbraio 2015, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, primo comma, n. 1), e 61, primo comma, nn. 5) e 11), cod. pen. perché, mediante abuso di autorità, rappresentata dal ruolo di medico di famiglia,

e mediante violenza, costringeva il minore (omissis) (omissis) a compiere e subire atti sessuali, approfittando della copertura di una tenda divisoria e del fatto che la madre di quest'ultimo, (omissis) (omissis)ur presente nella medesima stanza, fosse seduta di spalle con gli occhi chiusi perché sottoposta ad agopuntura. I fatti, per cui è stata pronunciata la condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione oltre pene accessorie, sono consistiti in tentativi di penetrazione anale, rapporto oro-genitale e visione dei genitali in erezione mentre la persona offesa era distesa sul lettino dello studio medico, con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando delle suindicate circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa e con l'abuso di prestazione d'opera.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di censura, si lamenta l'omessa notifica dell'avviso di udienza del 23 aprile 2021. Più nel dettaglio, all'udienza del 4 dicembre 2020 la Corte di appello rilevava l'omessa notifica dell'avviso di udienza all'imputato e disponeva il rinvio alla successiva udienza del 23 aprile; tuttavia anche l'avviso di tale ultima udienza non era stato notificato all'imputato il quale, per il tramite del suo difensore, aveva rappresentato la circostanza, a mezzo di Posta Elettronica Certificata del 21 aprile 2021. Ciononostante, il giudice di secondo grado non si sarebbe avveduto dell'omessa notifica e, in assenza dell'avvocato di fiducia, avrebbe proceduto alla verifica della costituzione delle parti e alla formalizzazione delle conclusioni.

2.2. Con un secondo motivo, si censura la violazione dell'art. 362 cod. proc. pen. in relazione alle modalità di ascolto della persona offesa. Dall'esame degli atti risulterebbe che, nel caso di specie, non sarebbe stata adottata nessuna garanzia per la genuinità della prova, circostanza rispetto alla quale la Corte di appello, inoltre, avrebbe fornito una motivazione del tutto insufficiente quanto meramente apparente.

2.3. Con una terza doglianza ci si duole del mancato accertamento dell'idoneità a testimoniare del minore. La difesa enfatizza come la Corte abbia obliterato la circostanza che nel capo di imputazione veniva contestata la commissione del fatto di violenza di cui è processo in continuazione con un altro episodio accaduto in una precedente visita, durante la quale, secondo il racconto della persona offesa, vi sarebbe stato da parte del medico solo uno sfioramento dei suoi genitali al di sopra dei pantaloni. Tuttavia, per questo episodio il Tribunale ha ritenuto di assolvere l'imputato, asserendo che non poteva ritenersi dimostrato, per quanto esposto dal bambino. Conseguentemente, se il motivo dell'assoluzione discende da un'inattendibilità del racconto del minore rispetto all'episodio

contestato in continuazione, la motivazione risulterebbe contraddittoria nella parte in cui afferma la sussistenza della piena attendibilità del minore in relazione ad un episodio e non rispetto all'altro. A questo si aggiunge il surrettizio dubbio che la persona offesa possa aver ricevuto delle sollecitazioni a raccontare i fatti in oggetto da parte della madre nella cornice di una rivendicazione che la stessa abbia voluto porre in essere nei confronti dell'imputato, colpevole di non aver mantenuto la promessa di farle ottenere un posto di lavoro, date le sue difficoltà economiche.

2.4. Si contesta, poi, l'apparenza della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha trattato lo specifico motivo di doglianza relativo alle modalità di svolgimento dell'intero incidente probatorio, caratterizzato, secondo la ricostruzione della difesa, dalla formulazione di un cospicuo numero di domande suggestive, che avrebbero minato l'attendibilità del teste.

2.5. Con una quinta censura, si lamenta l'insufficienza o l'apparenza della motivazione relativamente alla sostanziale inverosimiglianza della dinamica dei fatti in ordine alla mancata reazione della madre, alle incongruenze delle dichiarazioni del bambino, alle incongruenze acustiche e di altezza legate all'impossibilità fisica della contestata condotta, alla posizione del bambino sul lettino

2.6. Con un sesto motivo di ricorso, si lamenta l'omessa valutazione delle fonti probatorie a discarico, a fronte dell'attribuzione della piena credibilità unicamente alle dichiarazioni del minore e alla consulenza del Pubblico Ministero. Quanto alle note tecniche della dottoressa (omissis) sulla consulenza effettuata dal dottor (omissis) in esse sarebbero state evidenziate carenze nell'approccio diagnostico del sanitario sul minore, ancor più significative in quanto poste in essere da colui il quale era stato il primo esperto a vedere il bambino dopo i fatti. Con riferimento alla consulenza della dottoressa (omissis) in essa sarebbe possibile ravvisare le stesse criticità espresse dalla dottoressa (omissis) in merito alla consulenza del dottor (omissis) evidenziandosi inoltre come, all'esito dell'indagine svolta sulla testimonianza resa nel corso dell'incidente probatorio dal minore, applicando il sistema di valutazione SVA - *Statement Validity Analysis* risulterebbe un punteggio finale molto basso, emergendo una scarsa qualità della narrazione ed un basso indice di credibilità. La stessa, nei suoi scritti, si sarebbe ulteriormente preoccupata di confermare come, in letteratura, risulterebbe molto controverso il grado di significatività diagnostica dei sintomi comunemente osservabili in bambini sessualmente abusati e perciò considerati associati all'abuso. In ordine alla consulenza del professore (omissis) inerente una serie di test, quali le procedure IAT - *Implicit Association Test* e TARA - *Timed Antagonistic Response Alethiometer*, a cui l'imputato si sarebbe sottoposto spontaneamente per dimostrare che non era affetto da psicopatologie di tipo pedofilo, l'esito di questi esami sarebbe

incontrovertibile, in quanto sarebbe stato accertato che il medesimo avrebbe avuto sempre un comportamento corretto nei confronti dei minori, dimostrando un interesse verso il sesso femminile adulto.

2.7. Con una settima censura, si contesta la mancata assunzione della prova decisiva dell'esperienza giudiziale. La difesa avrebbe avanzato formale richiesta di procedere al sopralluogo della scena del crimine, evidenziando la necessità di operare una precisa ricostruzione dei fatti nel luogo in cui si sarebbero consumati per verificarne l'astratta possibilità, in ragione della ricostruzione inverosimile basata sull'affermata compatibilità tra le posizioni assunte dal bambino, secondo le sue stesse dichiarazioni, e lo stato dei luoghi e avvalorata dall'idea che la madre pur presente non avrebbe percepito nulla.

2.8. Con un ottavo motivo di ricorso, si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva della testimonianza di Ercolano Giuseppina ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. La decisività della richiesta probatoria troverebbe giustificazione nella formulazione di una spiegazione in grado di far comprendere il perché sia sorta nell'animo della persona offesa la volontà di formulare la denuncia da cui è nato il presente processo: all'udienza del 14 gennaio 2015, a seguito dell'esame dell'imputato, sarebbe emerso un dato significativo, ossia la sussistenza di una relazione sentimentale fra questo e la madre del minore. I fatti contestatigli sarebbero stati una forma di vendetta della signora nei suoi confronti, probabilmente maturata a seguito del rifiuto, a fronte delle difficoltà economiche in cui ella versava, di darle del denaro come invece aveva sempre fatto in precedenza, ovvero in conseguenza della comunicata impossibilità di mantenere la promessa, fattale qualche tempo prima, di trovarle un lavoro, circostanza quest'ultima riconosciuta dalla donna medesima nel corso dell'esame testimoniale e dallo stesso minore in sede di incidente probatorio.

2.9. Con una nona censura, si contestano la violazione dell'art. 62-*bis* cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sua mancata applicazione. Più nel dettaglio, la Corte non avrebbe considerato l'incensuratezza dell'imputato, il pieno inserimento nel consesso sociale e il suo impeccabile comportamento processuale, caratterizzato da una costante partecipazione alle udienze.

2.10. Con un decimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. in quanto la Corte non avrebbe valutato in modo corretto la gravità della condotta, tenuto conto della qualità degli atti sessuali nonché della loro limitata durata nel tempo, e soprattutto gli elementi integranti la capacità a delinquere dell'imputato.

3. La parte civile ha depositato memoria e conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso, oltre a nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di udienza del 23 aprile 2021 – è fondato. In punto di diritto si ricorda che in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (*ex multis*, Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503). Dall'esame degli atti risulta che: l'udienza del 14 dicembre 2018 è stata differita in ragione del legittimo impedimento dell'imputato; lo stesso è accaduto il 27 febbraio 2019; mentre all'udienza dell'8 maggio 2019 è stata rilevata l'omessa notifica dell'avviso all'imputato che era stata disposta nella precedente udienza, per il suddetto impedimento. Nell'ambito di un *iter* processuale piuttosto tortuoso, caratterizzato dalla presentazione di numerose istanze di ricusazione del collegio di appello, tutte poi rigettate, è stata fissata una nuova udienza per il 4 dicembre 2020, con trattazione in camera di consiglio; tale udienza, però, è stata nuovamente differita al 23 aprile 2021 essendosi rilevato un difetto di notifica nei confronti dell'imputato; tuttavia la Corte di appello, in quest'occasione, ha nuovamente omesso di effettuare la notificazione *de qua* a favore dell'imputato e ha proceduto a celebrare il processo in assenza di quest'ultimo. Per giurisprudenza di legittimità consolidata, con riferimento al giudizio di appello, la notifica della citazione a giudizio va distinta dall'avviso all'imputato della nuova udienza alla quale il processo sia rinviato per legittimo impedimento del medesimo. Solo l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio configura nullità assoluta e insanabile poiché incide direttamente sulla *vocatio in iudicium* e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedendo all'imputato di conoscere il contenuto delle accuse e di apprestare le proprie difese, mentre, nell'ipotesi in cui si deve provvedere alla rinnovazione dell'avviso dell'udienza in prosecuzione e cioè quando, come nel caso di specie, deve informarsi l'imputato dell'udienza di prosecuzione del giudizio, la situazione processuale è diversa, dovendo solo effettuarsi l'avviso della nuova udienza in prosecuzione, a norma degli artt. 484 e 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., avviso la cui omissione non può che essere ricondotta alle nullità di ordine generale a regime intermedio e, come tale, sanabile se non dedotta nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e, nell'ipotesi in cui la parte assiste al compimento di atti che avrebbero richiesto il predetto avviso, nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod.

proc. pen. (*ex multis*, Sez. 4, n. 14758 del 14/01/2016; Sez. 6, n. 2324 del 22/11/2006, dep. 2007, Rv. 235724). Occorre precisare, ulteriormente, che l'art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen. assimila a quanto sopra, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 della medesima disposizione, l'ipotesi in cui l'imputato non si presente alle udienze successive, onerando il giudice di rinviare d'ufficio l'udienza e di fissare con ordinanza la data della nuova udienza disponendone la notificazione. Nel caso di specie il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha rappresentato a mezzo Posta Elettronica Certificata del 21 aprile 2021 la circostanza in questione, così superando qualsiasi preclusione e facendo valere espressamente la citata nullità a regime intermedio, che conseguentemente non può ritenersi sanata.

2. I motivi *sub* 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. e 2.10. rimangono all'evidenza assorbiti, perché riferiti a profili logicamente subordinati, quali il raggiungimento e la valutazione della prova della penale responsabilità, l'iter processuale con particolare riferimento alle modalità di ascolto del minore persona offesa dal reato, le circostanze del reato e il trattamento sanzionatorio.

3. Dunque, per l'accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, affinché, tenuto conto del principio di diritto suindicato, provveda a celebrare una nuova udienza previo espletamento delle notifiche prescritte dalla legge, anche a tutela del diritto di difesa dell'imputato.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 22/09/2022.


Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio



Il Presidente
Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.



PROZIOARIO 6

